# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

# 7ª COMMISSIONE

**(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)**

## GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1970

*(38ª seduta, in sede deliberante)*

**Presidenza del Vice Presidente AVEZZANO COMES**

## INDICE


**DISEGNI DI LEGGE**

**Discussione e approvazione con modificazioni:**

« Norme per gli appalti di opere pubbliche mediante esperimento di gara con offerte in aumento » **(893)** (*D'iniziativa del senatore Zannier*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 621, 622, 624
ALESSANDRINI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . . . . 622, 624
GENCO . . . . . 621
ZANNIER . . . . . 622, 624

**Discussione e approvazione:**

« Proroga del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Palermo previsto dalla legge 14 novembre 1961, n. 1268 » **(925)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . 598, 600
ANDÒ . . . . . 599
FABRETTI . . . . . 599
MANNIRONI, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile* . . . . . 599, 600
MASSOBRIO . . . . . 600

**Rinvio della discussione:**

« Proroga dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1967, n. 389, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinata alla costruzione di nuove unità » **(950)**:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 601

**Rinvio della discussione:**

« Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale » **(951)**:

PRESIDENTE . . . . . 600
MANNIRONI, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile* . . . . . 600

**Discussione e approvazione:**

« Conferimento di posti in organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » **(978)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . 601, 606, 612, 616, 618
ABENANTE 604, 606, 607, 610, 615, 616, 617, 618

BONAZZI . . . . . *Pag.* 604, 612
DE MATTEIS, *relatore* . . . . 601, 606, 607, 612
DERIU . . . . . 605, 606, 607, 615, 616
GENCO . . . . . 604, 611
MADERCHI . . . . . 617
SAMMARTINO . . . . . 609, 610
TANSINI . . . . . 606, 607
VALSECCHI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 604, 610, 613, 615, 616, 617, 618

**Discussione e approvazione:**

« Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a superare per il 1969 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie » **(985)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . 620, 621
GENCO . . . . . 620
VALSECCHI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni* . . . . . 621

**Discussione e approvazione:**

« Norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche » **(1012)**:

PRESIDENTE . . . . . 625, 626
ALESSANDRINI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . . . . 626
DE MATTEIS . . . . . 626
GENCO . . . . . 626
MADERCHI . . . . . 626
TANSINI, *relatore* . . . . . 625, 626

---

*La seduta ha inizio alle ore 10,25.*

*Sono presenti i senatori: Abenante, Aimoni, Andò, Avezzano Comes, Bargellini, Bonazzi, De Matteis, Deriu, Fabretti, Florena, Genco, Indelli, Lombardi, Maderchi, Massobrio, Perri, Piccolo, Poerio, Sammartino, Tansini e Lino Venturi.*

*Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Valsecchi ed i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Alessandrini e per la marina mercantile Manironi.*

P I C C O L O , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Palermo previsto dalla legge 14 novembre 1961, n. 1268 » (925)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo del porto di Palermo previsto dalla legge 14 novembre 1961, n. 1268 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Onorevoli senatori, l'articolo 5 della legge 14 novembre 1961, n. 1268, relativo alla costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo ed ai provvedimenti per la pratica attuazione del piano regolatore delle opere portuali, autorizzava — fra l'altro — il Ministro della marina mercantile a corrispondere un contributo annuale, nella misura ritenuta necessaria, per ognuno dei primi cinque esercizi finanziari, al fine di permettere all'Ente autonomo del porto di Palermo di fronteggiare le spese di avviamento e di organizzazione dei servizi e degli uffici. Poichè gli esercizi finanziari sono cominciati il 1963, anno in cui ha avuto inizio l'effettiva attività del nuovo Ente portuale, con il 1969, esaurita la pratica attuazione del predetto articolo 5 della legge n. 1268 del 14 novembre 1961, il citato Ente si troverebbe a dover proseguire nello svolgimento della propria attività senza poter contare sugli apporti finanziari, determinati dai contributi annuali del Ministro della marina mercantile.

Considerato che dall'esame dei bilanci dell'Ente degli scorsi anni finanziari la voce delle entrate, in percentuale più alta, è determinata dai contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 1268 del 14 novembre 1961, e che non è prevedibile che le entrate ordinarie possano, in breve tempo, registrare un incremento tale da assicurare il pareggio dei bilanci, si ritiene opportuno e necessario prorogare per un quinquennio il predetto

contributo, determinandolo nell'importo annuo massimo di lire 120 milioni per il 1969 ed il 1970 e di lire 245 milioni per le rimanenti tre annualità. In realtà il disegno di legge prevedeva un contributo di 120 milioni per tre anni, ma la Camera dei deputati, in sede di Commissione, anche in considerazione della difficile situazione in cui versano i porti italiani in genere, e quello di Palermo in particolare, ha ritenuto opportuno apportare delle variazioni più favorevoli all'Ente autonomo del porto di Palermo.

Occorre precisare inoltre che tale proroga è rigidamente limitata nel tempo, nel senso che non può assumere il significato di sostegno a tempo indeterminato per un bilancio costituzionalmente deficitario, ma ha lo scopo preciso di contribuire, in questo periodo iniziale di attività dell'Ente, al consolidamento della gestione portuale, la quale, con una opportuna e graduale contrazione delle spese non produttive, dovrà tendere al pareggio del proprio bilancio.

Per tali motivi, onorevoli colleghi, vi propongo di accogliere il provvedimento (sul quale la Commissione finanze e tesoro si è espressa favorevolmente) che stabilisce la proroga del citato articolo 5 della legge numero 1268 del 14 novembre 1961 ed i mezzi previsti per fronteggiare adeguatamente l'onere finanziario che ne consegue.

M A N N I R O N I , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, nella seduta del 3 dicembre 1969, io, come rappresentante del Ministero della marina mercantile, ritenni necessario pregare la Commissione stessa di voler rinviare la trattazione del disegno di legge in esame, che figurava all'ordine del giorno, in quanto, il giorno precedente, la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva indirizzato un telegramma al Ministero stesso osservando che sembrava non fosse pienamente e legittimamente assicurata la copertura della spesa prevista nell'emendamento che al disegno di legge governativo era stato apportato dalla Camera dei deputati.

In tale situazione è sembrato opportuno e doveroso chiarire la posizione e soprattutto la richiesta avanzata da parte della Presidenza del Consiglio: il Ministro della marina mercantile si è preoccupato, perciò, di accertare quale fosse la ragione del suddetto intervento. A chiarimenti avvenuti, si è constatato come la copertura che prima non si riteneva assicurata, di fatto, invece, lo fosse.

Di conseguenza, le perplessità in un primo tempo manifestate non hanno più ragione di essere, per cui posso dichiarare che da parte del Ministero della marina mercantile non si fa più alcuna opposizione a che il disegno di legge venga approvato nel testo attuale.

A N D O' . Signor Presidente, la sua esauriente relazione e le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario mi dispenserebbero da qualsiasi intervento. Ho però chiesto di parlare proprio per dare atto al Governo della sensibilità con cui ha affrontato il problema, venendo incontro alle perplessità dalle quali era stata pervasa la Commissione nella seduta del 3 dicembre, quando si vide che veniva segnata una battuta d'arresto in ordine all'aspetto finanziario. Oggi abbiamo appreso che tale battuta d'arresto era diretta a reperire la copertura della spesa prevista e quindi a rendere possibile l'applicazione del provvedimento.

Sottolineare l'importanza di ciò che è stato conseguito mi sembra assolutamente inutile, essendo ben noti tutti i riflessi che deriveranno dal potenziamento del più importante porto della Sicilia e che si riverseranno sull'economia non solo del porto di Palermo ma della Sicilia intera e del Meridione in genere, e inoltre i benefici che si avranno agli effetti dell'occupazione dei moltissimi operai i quali sono legati alla vita dell'Ente portuale. Ecco perchè sono dell'avviso che la Commissione debba, con voto unanime, approvare il disegno di legge.

F A B R E T T I . Il nostro Gruppo è favorevole al provvedimento, poichè con esso si pongono a disposizione dell'Ente porto di Palermo i mezzi necessari per fronteggiare il suo bilancio. Prendiamo però lo spunto da tale occasione per rivolgere ancora una

volta un invito al rappresentante della Marina mercantile affinchè — secondo un impegno assunto da tempo — si riprenda un discorso serio sui vari Enti portuali, sul loro carattere democratico, secondo le aspirazioni generali: un discorso di carattere generale che parta da una visione organica più rispondente a quella che è la situazione dei traffici nei porti. Quella di oggi, dunque, dovrebbe essere secondo i nostri auspici, un'occasione perchè il nostro appello divenga un impulso attivo per una visione nuova della situazione.

M A S S O B R I O . Siamo anche noi favorevoli all'approvazione del provvedimento, la cui urgenza e la cui utilità sono fuori dubbio.

M A N N I R O N I , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Il Governo conferma quanto detto dianzi.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Il relatore non ha nulla da aggiungere.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo annuo che il Ministro della marina mercantile è autorizzato a corrispondere all'Ente autonomo del porto di Palermo ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge 14 novembre 1961, n. 1268, è prorogato per il quinquennio 1969-1973 e non potrà superare l'importo di lire 120 milioni per il 1969 e il 1970 e di lire 245 milioni per ciascuna delle successive tre annualità.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 120 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Rinvio della discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale » (951)**

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale ».

Comunico che è pervenuta da parte del Presidente della Commissione finanze e tesoro una lettera nella quale si chiede, a nome della Commissione stessa, di voler consentire una proroga di quindici giorni per la trasmissione del parere sul disegno di legge.

M A N N I R O N I , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Il Governo prende atto della richiesta avanzata dalla Commissione finanze e tesoro e non si oppone. Desidera però far notare che sarà allora opportuno rinviare anche la discussione del disegno di legge n. 950, così intimamente connesso con questo.

P R E S I D E N T E . Allora, se non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta della 5ª Commissione, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

**Rinvio della discussione del disegno di legge: « Proroga dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1967, n. 389, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinato alla costruzione di nuove unità » (950)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1967, n. 389, recante provvidenze per la demolizione del naviglio vetusto abbinato alla costruzione di nuove unità ».

Data l'analogia con il disegno di legge numero 951, e se non si fanno osservazioni, anche per questo sarà opportuno rinviare la discussione alla stessa seduta in cui sarà discusso quel provvedimento.

(*Così rimane stabilito*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Conferimento di posti in organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (978)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conferimento di posti in organico nella Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E M A T T E I S , *relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento in esame, d'iniziativa del Governo, per lungo tempo dibattuto dinanzi all'altro ramo del Parlamento, tende ad eliminare, in un ragionevole periodo di tempo, la grave situazione che si è venuta a creare dal 1968 ad oggi nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni per effetto degli articoli 47 e 48 della legge 18 marzo 1968, n. 325.

È accaduto infatti che con le prima indicate disposizioni mentre da un lato si facilitò il collocamento in pensione, attraverso particolari agevolazioni, di una notevolissima quantità di personale, dall'altro, col penultimo comma dell'articolo 48, si dispose che per un quinquennio, a partire dalla pubblicazione della legge, fossero tenuti scoperti i posti resisi vacanti per effetto della legge stessa.

L'esodo volontario del personale, senza alcuna possibilità di sostituzione, raggiunse punte molto sensibili, tanto da turbare notevolmente il buon andamento dei vari servizi delle due Aziende di Stato, specialmente quella dei telefoni.

Per vero, sempre in applicazione della più volte richiamata legge, chiesero ed ottennero il collocamento in pensione ben 8.293 unità del personale dei ruoli ordinari, 7.616 del personale dei ruoli degli Uffici locali, di cui 1.935 agenti, oltre a 1.400 unità dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, rappresentate da ufficiali telefonici, la cui situazione, come ho detto poc'anzi, divenne in un certo qual modo tragica, con gravissimo danno dei servizi e conseguente apprezzabilissimo danno economico dell'Azienda stessa.

Se alle 17.309 unità di cui sopra si aggiungono quelle allontanatisi per ordinarie cessazioni dal servizio (collocamento a riposo d'ufficio, dimissioni, cambio di amministrazione, eccetera) che nei soli ruoli ordinari hanno raggiunto, per quanto mi è dato sapere, la ragguardevole cifra di 2.254 unità, di cui 785 della carriera esecutiva, si ha che il personale allontanatosi dall'entrata in vigore della legge n. 325 supera di parecchio le 20.000 unità.

Per quanto riguarda le vacanze ordinarie, non operando il divieto imposto dalla legge sull'esodo volontario, l'Amministrazione delle poste ha proceduto all'espletamento di concorsi assumendo, entro i limiti delle vacanze stesse, non solo i vincitori, ma anche gli idonei, come per il concorso a 251 posti del personale della carriera esecutiva degli Uffici locali, in virtù del quale sono stati assunti gli idonei classificatisi entro il 5.888° posto della graduatoria, che comprende ben 13.766 idonei su 80.000 candidati selezionati.

Alla urgente necessità di normalizzare i vari servizi il Governo ha inteso di poter provvedere, mediante la presentazione del

disegno di legge oggi alla nostra attenzione, proponendosi anzitutto di eliminare l'ostacolo principale del divieto di assunzioni, imposto dalla legge sull'esodo volontario, e di fissare termini e modi con i quali provvedere alla copertura dei posti ricorrendo, in linea di massima, alla utilizzazione del personale dichiarato idoneo in precedenti concorsi, o anche a quello relativo a concorsi in via di espletamento.

Tale procedura, a mio avviso, appare la più congeniale, potendo da oggi l'Amministrazione disporre di personale già severamente selezionato attraverso i concorsi stessi.

Pertanto, con l'articolo 1 del disegno di legge, si è inteso sostituire l'ultimo comma dell'articolo 48 della legge 18 marzo 1968, n. 325, che, per vostra maggiore conoscenza, ricordo che prevedeva la non applicazione del comma precedente (accantonamento dei posti) al ruolo della carriera ausiliaria del personale degli Uffici locali, nonchè ai ruoli del personale ausiliario dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

In tal modo viene a rendersi inoperante il penultimo comma dell'articolo 48 della citata legge n. 325, rendendo disponibili i posti resisi vacanti nel personale delle tabelle F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T e U dell'allegato 1 alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, comprendenti i ruoli organici del personale di concetto, esecutivo e ausiliario.

Con l'articolo 2, invece, si dispone che i posti resisi vacanti attraverso l'esodo volontario e quelli che si renderanno disponibili per ordinarie cessazioni dal servizio entro il 31 dicembre 1972 possono essere conferiti dall'Amministrazione, per risulta, entro i sei mesi successivi, cioè entro il 30 giugno 1973, nella qualifica iniziale del ruolo di cui alle tabelle G, H, I, M, N, O, P, Q, R, S, T, e U del predetto allegato 1 alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, agli idonei nei concorsi espletati in data non anteriore al 1° gennaio 1968, o in via di espletamento alla data di entrata in vigore della legge, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. Come si vede mancano le tabelle F e L poichè esse si riferiscono a personale di carriera già avanzata (carriera esecutiva dei capi di ufficio) quindi non potrebbero essere collocati, come la legge prevede, nella carriera iniziale.

Con l'articolo 3, in dipendenza della riserva fatta nel precedente articolo 2, si è inteso rendere giustizia al personale ausiliario, consentendo all'Amministrazione di bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un concorso a mille posti di ufficiale di terza classe nel ruolo della carriera esecutiva degli operatori di esercizio, riservato agli impiegati dei ruoli della carriera ausiliaria muniti del diploma di istruzione media secondaria di primo grado, ed altro concorso a 70 posti di ufficiale telefonico di terza classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli uffici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato agli impiegati dei ruoli della carriera ausiliaria della stessa Azienda muniti di diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado.

In effetti tali concorsi riguardano personale della carriera ausiliaria munito di titolo di studio superiore, capace cioè di accedere alla carriera esecutiva, al quale l'Amministrazione è stata costretta a ricorrere anche perchè espletasse mansioni superiori alla sua qualifica.

Per quanto riguarda il personale degli Uffici locali dell'Amministrazione delle poste, vi provvede l'articolo 4 della legge, disponendo che i posti in organico dei ruoli del personale di concetto ed esecutivo di detti Uffici che si renderanno vacanti al 31 dicembre 1972, nonchè quelli lasciati vacanti con l'esodo volontario, possano essere conferiti, per risulta, entro il 30 giugno 1973, nel ruolo della qualifica iniziale del personale esecutivo nella misura dell'80 per cento agli idonei del concorso a 251 posti, bandito con decreto ministeriale 25 agosto 1965, secondo l'ordine della graduatoria approvata il 16 gennaio 1969, e per il 20 per cento agli idonei del concorso a 258 posti di ufficiale di terza classe, in via di espletamento.

Col precitato articolo 4 si dispone altresì, attraverso l'ultimo comma, che i posti della carriera ausiliaria che si renderanno disponibili a seguito della nomina nella carriera esecutiva degli idonei del concorso di cui

all'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, numero 259, potranno essere conferiti agli idonei del concorso previsto dall'articolo 12 della stessa legge.

Per chiarire il concetto dirò che con l'articolo 10 della citata legge 12 marzo 1968, n. 259, furono inquadrati i procaccia postali; con l'articolo 11 della stessa legge si bandì un concorso per ufficiali di terza classe riservato agli agenti locali, mentre con l'articolo 12 si dispose il conferimento dei posti che si andavano rendendo vacanti ai cosiddetti sostituti portalettere.

Con l'articolo 5, poi, si è disposto che i posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale degli Uffici locali fino al 31 dicembre 1972, esclusi quelli spettanti agli aventi diritto per effetto degli articoli 10 e 12 della richiamata legge 12 marzo 1968, n. 259, fossero conferiti, entro il limite dell'80 per cento, mediante concorso per titoli, riservato a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti nell'elenco dei sostituti e che abbiano prestato servizio, anche non continuativo, per almeno sei mesi.

Con l'articolo 6 si è inteso normalizzare la carenza del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dando facoltà al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di provvedere, in tutto o in parte, alla copertura dei posti in organico dei ruoli di cui alle tabelle G, H, N e P, dell'allegato 1 alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1972, nonchè di quelli lasciati vacanti per effetto della legge 18 marzo 1968, n. 325, mediante l'assunzione nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle tabelle H, N e P dello stesso allegato 1 alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, di idonei dei concorsi per l'accesso rispettivamente nei ruoli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alle tabelle M, S e U dell'allegato 1 alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, espletati in data anteriore al 1° gennaio 1968, o in via di espletamento alla data di entrata in vigore della legge, nonchè per lo stesso ruolo della carriera esecutiva degli uffici telefonici di idonei al concorso a 251 posti di ufficiale di terza classe degli Uffici locali bandito con decreto 25 agosto 1965. Tutto ciò riguarda il famoso concorso tabella M e credo che anche voi avrete avuto sollecitazioni da parte di personale dichiarato idoneo; la tabella M è quella che prevede il grosso del personale e quindi la Azienda dei servizi telefonici di Stato dovrebbe attingere soprattutto tra gli idonei di questo famoso concorso.

Desidero altresì precisare che con l'articolo 7 si sono volute estendere al personale maschile addetto ai servizi di commutazione ed a quello esecutivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, applicato a mansioni di radiotelegrafista o radiotelefonista, le valutazioni di servizio fino ad oggi riservate alle sole donne.

Era questo l'unico caso in cui le donne avevano un particolare trattamento rispetto agli uomini. Infatti per i servizi telefonici di Stato il 90 per cento del personale è rappresentato da donne, sicchè per disposizione di legge il loro servizio era maggiormente valutato. Siccome con questo disegno di legge si prevede anche l'immissione di una certa quantità apprezzabile di uomini, è evidentemente giusto che quella disposizione venga estesa anche agli uomini.

Con l'articolo 8, infine, si provvede alla copertura finanziaria della legge.

Onorevoli colleghi, in conseguenza di quanto vi ho riferito, ritengo che il disegno di legge vada votato così come è stato sottoposto al nostro esame, per le ragioni che lo giustificano e che vi ho brevemente indicato all'inizio di questa mia relazione, non solo per quanto riguarda la normalizzazione urgente dei vari servizi delle Poste e delle telecomunicazioni, ma anche per soddisfare le legittime aspettative di circa 20.000 persone, la maggior parte delle quali è stata severamente selezionata attraverso i concorsi, che attendono questa legge da vario tempo. Il provvedimento è infatti rimasto fermo alla Camera per circa sei mesi ed è stato dibattutissimo, tanto che il testo originario ha subito parecchie modifiche, compresa quella dei termini entro i quali il Ministro dovrebbe operare; infatti il disegno di legge, se non ricordo male, prevedeva la scadenza del 31 dicembre 1971, scadenza che è stata prorogata al 31 dicembre 1972, così come è

stato prorogato il limite della facoltà del Ministro al 30 giugno 1973.

Onorevoli colleghi, per concludere, torno a sollecitare la vostra approvazione di questo disegno di legge, veramente urgente ed importante.

G E N C O . Vorrei far presente all'onorevole Ministro che prima delle vacanze natalizie avevamo chiesto di sapere quanti tra gli idonei di un concorso sono anche idonei di un altro concorso, cioè se i nominativi tra i quali si recluta il personale sono ripetuti in più di un concorso, perchè, in tal caso, con questo provvedimento non raggiungeremmo la copertura degli organici.

V A L S E C C H I , *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Vi sono circa 80.000 idonei e mi pare già di aver comunicato in altra occasione la cifra precisa. Idonei ve ne sono dunque. Se dovesse accadere che qualcuno risulti idoneo in due concorsi, una volta nominato in una sede, gli subentrerà nell'altra sede e per successione un diverso idoneo. Avremo, poi, per ogni concorso una percentuale di rinunciatari, per cui molta gente che riceverà l'invito di presentare i documenti non li presenterà, dopo di che, trascorsi i giorni previsti, i termini utili si intenderanno decaduti. Questa è procedura normale.

G E N C O . Desidero inoltre porle, signor Ministro, una domanda da me già posta in una delle scorse sedute: in quale maniera l'Amministrazione delle poste intende coprire i posti riservati agli invalidi civili, agli invalidi del lavoro e agli orfani?

V A L S E C C H I , *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Ai posti riservati, che sono aliquote riservate per legge e commisurate al *plenum* dei dipendenti postali, si viene assunti in base alle norme previste dalla legge. In pratica, cioè, è il Ministro il quale, con proprio decreto, provvede alla copertura delle aliquote dei posti rimasti vacanti. Le percentuali, come dicevo, sono rapportate al *plenum.* Ora, poichè ogni tanto qualcuno va in pensione, altri si dimette, altri ancora è trasferito e via dicendo, periodicamente vengono fatte delle revisioni in dipendenza delle quali le posizioni coperte subiscono delle variazioni. Da tali variazioni si evince quali e quanti siano i posti rimasti scoperti per le varie aliquote (invalidi di guerra, invalidi civili, invalidi per servizio, orfani e via dicendo) e si procede alle relative assunzioni.

G E N C O . Conosco il caso di alcuni aventi diritto di precedenti concorsi che non sono stati chiamati.

V A L S E C C H I , *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Non vi è questione di concorso. Chi è nella condizione di essere assunto presenta la domanda al Ministero. La domanda viene inserita nella graduatoria e quando sarà il momento si procederà all'assunzione.

B O N A Z Z I . La mia domanda è legata a quella, identica, che mi viene frequentemente rivolta nella mia città e nella mia provincia da parte di numerosi interessati. Per poter rispondere e adeguatamente consigliare, chiedo al Ministro quanto segue: in occasione di concorsi pubblici, è opportuno, è consigliabile per gli appartenenti alle diverse categorie protette parteciparvi, perchè in tal modo sarà più facile per loro essere presi in considerazione dalle Amministrazioni; o viceversa è più opportuno svolgere un'azione verso le Amministrazioni stesse, tendente a indicare gli appartenenti a queste categorie?

A B E N A N T E . Sono firmatario insieme con il senatore Bonazzi di un ordine del giorno in materia. Due sono i punti da chiarire in relazione alle categorie protette: 1) assumendo una nuova aliquota di 20 mila dipendenti, l'incidenza degli invalidi e delle categorie protette in genere è da considerare *extra*-quota oppure rientra nella quota di 20 mila? A nostro avviso, una corretta applicazione della legge imporrebbe la prima interpretazione.

2) Per quanto attiene alla determinazione della idoneità, alcuni pubblici concorsi ri-

servano le aliquote alle categorie protette. Può capitare che al concorso A abbiano partecipato mille invalidi civili e che al concorso B non abbia partecipato alcuno. Ora, poichè la nuova legge consente uno scorrimento, nel senso che, in mancanza della categoria A, si può passare alla categoria B, purchè percentualmente risulti coperto l'intero numero di posti, è possibile che si verifichi tra gli idonei una non diretta corrispondenza delle categorie protette, che globalmente considerate saranno pari alla legge, ma senza corrispondenza in rapporto percentuale?

Vi sarebbe una terza questione da sollevare, ma lo faccio senza eccessiva fiducia: sfiducia non tanto nei confronti degli uomini che dirigono i ministeri, quanto piuttosto del sistema che è invalso. Finora — siamo sinceri — le chiamate dirette non avvengono in base ad alcuna graduatoria, bensì sono la risultante dell'azione soggettiva di chi dirige questo o quel ramo di questo o quel Dicastero. Potremmo invece stabilire alcuni parametri, i quali — come prospettava il senatore Andò — sarebbero quanto mai validi per stabilire un rapporto di fiducia fra noi e i cittadini tutti, evitando il perpetuarsi di una situazione per cui chi ha più santi va in paradiso!

D E R I U . Quella del Ministero delle poste è a mio avviso una iniziativa che risponde a una duplice esigenza di funzionalità dell'Amministrazione e di giustizia sociale. Dispiace soltanto che si tratti di una iniziativa settoriale. Occorrerebbe — e il Parlamento potrebbe forse farsi promotore di una iniziativa in merito — varare una legge di carattere generale, che valga per tutte le amministrazioni dello Stato e per quelle dallo Stato controllate. Capita infatti che l'espletamento di un concorso comporti tre o quattro anni di tempo, e in questo periodo l'Amministrazione soffre per carenza di personale (se non avvertisse tale carenza non bandirebbe il concorso); nel contempo si suscitano speranze che troppo spesso si trasformano in delusione per migliaia e migliaia di concorrenti.

Una volta dichiarato idoneo, il concorrente è promosso, è vincitore del concorso (portando ai limiti estremi questa interpretazione si potrebbe, addirittura, chiamare in causa lo Stato!), ma non viene immesso in ruolo perchè mancano i posti. Dichiarava poc'anzi il Ministro che ad un concorso per 300 posti si sono presentati circa ventimila concorrenti: dodicimila gli idonei, trecento gli assunti. Ma vi è di più. Lo scorso anno la Previdenza sociale bandì un concorso per 1.180 posti. Si sono presentati 100 mila candidati, 97 mila sono stati gli ammessi e 60 mila gli idonei. Ebbene, se oggi la Previdenza sociale avesse — come ha — necessità di incrementare ulteriormente il personale, dovrebbe indire un nuovo concorso, mettendo in moto una macchina mastodontica e spendendo cifre enormi, quando invece sarebbe più semplice e più giusto attingere, almeno entro un certo numero di anni, all'elenco indicante la graduatoria degli idonei risultati tali al concorso precedente. È facile comprendere come, se ciò avvenisse per tutte le amministrazioni dello Stato e per quelle dallo Stato controllate, si eviterebbero perdite di tempo e di denaro e soprattutto si risponderebbe meglio alle esigenze delle amministrazioni stesse e dei cittadini interessati.

Detto questo, dichiaro che conto di farmi promotore di un disegno di legge che disciplini un altro aspetto che ritengo molto importante. Abbiamo in Italia decine di migliaia di invalidi civili, che rappresentano la categoria più disgraziata, e tuttavia troviamo nelle anticamere dei Ministeri uomini dalle spalle quadrate che potrebbero benissimo camminare sulle strade della vita in una concorrenza legittima e leale con gli altri colleghi, con le persone sane; mentre l'invalido — minorato non per sua colpa —, esaurita quella modesta percentuale prevista dalle leggi in vigore, deve rimanere in inutile attesa di un'occupazione che non verrà mai. Questo è un principio innovativo da tener presente ed al quale lo Stato non deve rimanere indifferente.

Vorrei aggiungere alcune brevissime considerazioni. L'aliquota della percentuale per le categorie cosiddette protette o privilegiate è riferita al numero dei dipendenti in orga-

nico e quindi rientra nel quadro generale. Si tratta, direi quasi, di ordinaria amministrazione perchè tutti gli anni il Ministero effettua i dovuti accertamenti in relazione alle modifiche avvenute a seguito di collocamento in pensione e via dicendo e da tali accertamenti risulta la possibilità o meno di procedere a nuove assunzioni. Su ciò mi sembra non possano sussistere dubbi di carattere interpretativo della norma giuridica.

I concorsi cui partecipano le categorie protette sono concorsi che seguono la prassi normale e che non dovrebbero, a mio modo di vedere, incidere sul primo presupposto, poichè si tratta di gente che ha svolto regolarmente gli esami e segue la sorte di tutti gli altri...

P R E S I D E N T E . Il requisito in questione incide solo come titolo preferenziale.

T A N S I N I . In molti casi è richiesta la « sana e robusta costituzione ».

D E R I U . Purtroppo si verifica anche questo. L'invalido viene sottoposto dall'Amministrazione a visita medica, anche chi usufruisce della « chiamata diretta », e gli si richiedono requisiti di sanità fisica e di robusta costituzione; il che è veramente un controsenso ed è anche illegittimo.

T A N S I N I . Ad esempio, basta che il fattorino abbia una menomazione, anche molto modesta, della vista, perchè venga escluso dal concorso.

D E R I U . È vero. Però, in ogni caso, quando l'invalido viene ammesso al concorso e poi lo vince, egli segue la sorte degli altri e quindi non incide sulla riserva di posti. Rimane pertanto sempre salva l'aliquota di riserva.

P R E S I D E N T E . A solo titolo di preferenza.

A B E N A N T E . Le aliquote sono in aggiunta ai ventimila. Detto questo cade tutto il resto.

D E R I U . Io non ho molto chiaro il punto riguardante le cosiddette categorie di scorrimento. Fino ad oggi i Ministeri hanno sempre risposto alle segnalazioni delle varie categorie per quanto riguarda gli invalidi civili dicendo di non avere, ad esempio, posti fissi in quanto l'aliquota è coperta, ma che vi sarebbero delle possibilità per gli orfani di guerra (che per fortuna sono pochi).

A B E N A N T E . Però tutti vogliono gli orfani di guerra, che sono di sana e robusta costituzione.

D E R I U . Io non ho mai visto un Ministero che, in difetto di orfani di guerra o di invalidi di guerra, abbia coperto i posti con altre categorie in virtù della famosa « legge di scorrimento ». Anzi, per quanto riguarda gli invalidi civili, mi sono sempre sentito rispondere che le aliquote erano coperte, che non c'era nulla da fare, nonostante residuassero posti liberi nelle aliquote riservate od altre categorie privilegiate.

Ora, onorevole Ministro, vorrei sapere se questa è una facoltà discrezionale o se è previsto tassativamente dalla legge che si possano eventualmente coprire aliquote deficitarie con altre categorie, sempre di personale appartenente a categorie protette. È un fatto da chiarire perchè è molto importante. Noi abbiamo ricevuto una serie di lettere dalle quali risulta come per gli invalidi civili non vi sia nulla da fare, mentre lo stesso non può dirsi per gli orfani di guerra e via dicendo. Se le cose stanno come penso si dovrebbe allora procedere ad un provvedimento di integrazione.

D E M A T T E I S , *relatore*. Vorrei dare un chiarimento per evitare che la discussione continui su un argomento che mi sembra alquanto estraneo al disegno di legge.

D E R I U . Per approvare il provvedimento debbo essere convinto, e per essere convinto debbo avere un quadro preci-

so, chiaro, anche della sua attuazione. Altrimenti non lo voto.

D E M A T T E I S , *relatore.* Qui non si tratta di nuovi posti in organico: si tratta di posti vacanti a seguito dell'applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 325, con la quale, a suo tempo, si era anche provveduto alle aliquote in favore delle categorie protette.

A B E N A N T E . Vi è una sentenza per la quale le aliquote sono in rapporto al personale effettivo in servizio.

D E M A T T E I S , *relatore.* Adesso, tuttavia, si sono resi vacanti quei posti di cui parlavo e il Ministero avrebbe dovuto, almeno in potenza, provvedere all'applicazione delle norme vigenti, secondo le aliquote da esse fissate.

D E R I U . Se così fosse perchè discuteremmo il provvedimento?

D E M A T T E I S , *relatore.* I posti vacanti sono resi indisponibili proprio dalla legge n. 325, che all'articolo 48, secondo comma, ha fissato tale indisponibilità per il periodo di un quinquennio a partire dalla sua entrata in vigore. Però l'organico resta sempre quello, non è che si modifichi.

A B E N A N T E . Vorrei ripetere al relatore che finora le pubbliche amministrazioni, anche in base ad una sentenza i cui estremi non ho in questo momento, hanno sempre rapportato l'assunzione di queste categorie al personale effettivamente in servizio, non agli organici stabiliti dalla legge. Infatti alcune amministrazioni, che avevano seguito il criterio dell'assunzione degli invalidi o orfani di categorie protette in rapporto ad altri calcoli, si sono visti respingere i decreti dalla Corte dei conti.

Quindi, ripeto, assumendo oggi ventimila persone, devono essere rispettate le percentuali, ripartite in rapporto alle varie categorie; altrimenti agiremo come le aziende private.

L'entrata in vigore della legge sulle categorie protette, seguita da un accordo assurdo stipulato tra le Associazioni degli invalidi e mutilati e la Confindustria, fece sì che tutte le industrie private sottoponessero a visita medica i loro dipendenti: coloro che presentavano una sia pure minima imperfezione venivano a far parte della categoria protetta, cosicchè tutte le aziende private furono in grado di dimostrare di avere alle proprie dipendenze un numero di appartenenti alle categorie protette superiore a quello imposto per legge.

Per questo ora noi ci troviamo pressati dalle richieste di un numero ingente di invalidi civili che, venuto meno il settore di assorbimento migliore, rappresentato in Italia dall'industria privata, ripongono per forza di cose ogni loro speranza di assunzione nelle pubbliche amministrazioni.

T A N S I N I . Il provvedimento che andiamo varando si richiama al disposto dell'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, che ha determinato la situazione che oggi si lamenta e che si cerca di risolvere, legge che certamente non può essere definita inopportuna.

Se è vero che con quel provvedimento si è determinata una notevole carenza di personale nell'Amministrazione postale ed in quella telefonica, ciò era da prevedersi, e quindi, fatta salva la validità del dettato dell'articolo 47, si è invece dimostrato infelice il disposto del successivo articolo 48; conseguenza logica di una insufficiente valutazione dei risultati che si sarebbero determinati con l'applicazione dell'articolo 47.

Ho detto che opportuno e valido è da considerarsi il provvedimento dell'Amministrazione per il collocamento a riposo del personale parzialmente idoneo e delle donne con carico di famiglia; con tale provvedimento, integrato (sia pure in ritardo, per colpa di un difetto di valutazione) dalla proposta di legge in esame, l'Amministrazione raggiunge quattro obiettivi: 1) parziale svecchiamento degli organici: infatti hanno avuto maggiore interesse ad avvalersi del disposto dell'articolo 47 i dipendenti che, beneficiando del provvedimento, raggiungono

il massimo o quasi il massimo della pensione; 2) riduzione del numero complessivo delle assenze per malattia; 3) riduzione delle assenze per aspettativa, sia per malattia che per motivi familiari; 4) contributo all'alleviamento della disoccupazione a seguito della copertura dei posti resi disponibili dal personale che si è avvalso dell'esodo.

A mio modesto parere sarebbe opportuno che tutti i rami dell'Amministrazione adottassero un analogo provvedimento con periodicità almeno decennale, anche in considerazione dell'aspetto di crisi determinato da un esodo così massiccio.

Particolarmente utile, poi, tale pratica si rivelerebbe per gli enti locali.

Vorrei far presente poi alla Commissione l'utilità che l'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame specifichi e fissi nei termini numerici e di qualifica gli idonei da assorbire. Altrettanto dovrebbe essere fatto per l'articolo 3, che dovrebbe fissare il numero dei posti, distinti per qualifica, da mettere a concorso. Ciò per i posti resisi liberi per effetto del provvedimento di esodo, mentre, per i posti che si siano resi e si renderanno vacanti per il normale collocamento a riposo o per i decessi, si dovrà seguire la normale prassi.

Infine, se sarà necessario bandire nuovi concorsi, bisognerà prevedere bandi di concorso a carattere provinciale o al massimo regionale, evitando gli affollatissimi concorsi nazionali, tanto al fine di rendere più agevole la partecipazione dei concorrenti ai concorsi stessi, che per rendere questi più snelli e meno farraginosi. Naturalmente anche le commissioni dovrebbero essere costituite con personale locale presieduta da un rappresentante centrale del Ministero.

A proposito delle categorie protette, in base alla mia esperienza (che d'altra parte è comune a molti altri colleghi) posso dire che alcuni concorrenti risultati idonei si sono visti negare la possibilità di occupare il posto tanto sospirato magari perchè le loro capacità visive erano lievemente al di sotto della perfezione, specialmente per i portalettere, i fattorini, eccettera: infatti il medico provinciale non rilascia il certificato di idoneità in quanto è tenuto ad attenersi ad una circolare ministeriale che è rigorisissima in questa materia.

Vorrei aggiungere che anche molti invalidi, che hanno superato regolarmente i concorsi, trovano difficile per altre cause ottenere il certificato di sana costituzione e quindi non possono completare la documentazione necessaria ad occupare i posti che si rendono disponibili nei vari Ministeri.

Sono carenze di fondamentale importanza che si ripetono per tutti i concorsi È un problema di notevole rilievo che va aggiunto alle considerazioni fatte in materia dai colleghi che mi hanno preceduto.

Le considerazioni fatte dal relatore e le risposte del Ministro alle varie domande postegli da alcuni componenti della Commissione, hanno originato una utilissima iniziale discussione e sono valse a porre in particolare evidenza l'utilità del disegno di legge al nostro esame, che pone rimedio alla situazione determinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 325, il cui disposto consentiva l'esodo volontario del personale, con la conseguente creazione di numerosi posti vacanti, ai quali si sono aggiunti quelli resi disponibili dal collocamento a riposo, dai decessi e così via. Si tratta quindi di necessità assolute che giustificano il provvedimento, perciò mi dichiaro d'accordo con quanto esso stabilisce e così pure sulla necessità di approvarlo nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, perchè ogni eventuale modifica comporterebbe un ritardo non augurabile, in quanto la situazione esistente nell'ambito del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne suggerisce la sollecita approvazione.

Vorrei però sottolineare il problema delle assunzioni degli invalidi, veramente importante e delicatissimo, che ha sempre dato origine a situazioni che devono, in avvenire, essere evitate. Quindi auspico che venga presa in esame tutta la materia relativa alle modalità di assunzione degli invalidi. Ci sono infatti invalidi, menomati fisicamente che non sono in condizioni di svolgere determinati lavori, mentre ve ne

sono altri che possono svolgere lavori quasi alla pari di coloro che sono in condizioni fisiche normali.

Perciò l'utilizzo degli invalidi deve avvenire tenendo conto delle loro attitudini e della loro capacità fisica.

Quindi la situazione degli invalidi rilevata anche dal senatore Deriu e da altri colleghi postula un esame approfondito e una adeguata soluzione nell'interesse di una categoria di cittadini che merita veramente tutta la nostra migliore attenzione.

Rilevata l'utilità del provvedimento in ordine alla necessità di far fronte alle varie esigenze dei servizi postali, vista la situazione che si è creata a seguito della nota disposizione che ha bloccato la possibilità di coprire i posti vacanti per un periodo di cinque anni, dichiaro che voterò a favore del disegno di legge al nostro esame.

S A M M A R T I N O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è evidente che la Commissione è orientata verso la migliore considerazione e l'accoglimento del disegno di legge, che spero venga approvato nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, dove è stato discusso ed elaborato per diversi mesi. Sono note le trattative che sono intercorse tra il Ministro e i sindacati e mi pare che il testo del disegno di legge è praticamente quello auspicato dagli stessi sindacati e al quale il Governo ha dato la sua adesione. Credo quindi che oggi il provvedimento possa finalmente diventare legge, poichè l'assenso è vasto.

Facendo eco a quanto già detto dal collega Deriu, ricordo che anche in altra occasione, mi pare l'anno scorso, in sede di approvazione di un disegno di legge concernente l'Amministrazione dei trasporti e dell'aviazione civile, sostenevamo che la figura del cittadino dichiarato idoneo a conclusione di un concorso è praticamente quella di un vincitore di concorso, verso il quale lo Stato è un debitore insolvente in quanto non gli dà il posto, pur avendo il candidato dichiarato idoneo superato le prove del concorso.

Noi plaudiamo alle due citate Amministrazioni dello Stato, quella delle poste e delle telecomunicazioni e quella dei trasporti e dell'aviazione civile, le quali chiedono il voto del Parlamento per far sì che colui il quale, sostenendo e superando un regolare concorso, severo, rigoroso e dispendioso per lo Stato e per lo stesso candidato, è stato dichiarato idoneo possa finalmente entrare, in virtù di questa sua idoneità, in organico; e facciamo voti a che lo Stato operi in questo modo non soltanto limitatamente alle due predette Amministrazioni, ma anche in altri settori, non dico come sistema ma di volta in volta, aprendo le porte a chi ha già dato prova di sacrificio e di capacità affrontando e superando un concorso .

Quindi va benissimo quello che ci propone oggi il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, adempiendo oltre tutto all'obbligo di coprire le carenze lamentate in tutta Italia, in particolare al Nord, nell'ambito degli uffici periferici come di quelli regionali e centrali. Soprattutto io intendo plaudire a quanto è contenuto nell'articolo 3 e nell'articolo 5.

L'articolo 3, infatti, apre le porte a quanti sono già nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ma nella carriera ausiliaria, pur avendo un titolo di studio superiore, cioè di scuola media di primo grado. Col presente provvedimento si fa largo a mille unità lavorative, attualmente impiegate nel ruolo della carriera ausiliaria, munite del diploma di istituti di istruzione secondaria di primo grado. Devo peraltro rilevare, signor Ministro, che a me paiono pochi quei 70 posti di ufficiale telefonico di terza classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali tetefonici dell'azienda di Stato per i servizi telefonici messi a concorso al punto 2 dell'articolo 3. Comunque, noi oggi non vogliamo apportare alcuna modifica al testo del disegno di legge, perchè ciò comporterebbe un ulteriore ritardo del provvedimento.

In ordine all'articolo 5, ove si dice che i posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria sono riservati, entro il limite dell'80 per cen-

to, a coloro che risultino iscritti nel famoso albo dei sostituti agenti, desidero sottolineare che non va dimenticato, signor Ministro, che moltissimi idonei al concorso per 1164 posti di agenti e fattorini sono già iscritti a quegli albi e dunque, in virtù di quest'articolo, potranno fruire di quest'ingresso riservato interno. Cioè molti hanno un doppio titolo per essere assunti: sono iscritti nell'albo dei sostituti agenti, e quindi hanno titolo in base all'articolo 5, e sono anche risultati idonei al concorso per 1164 posti. In questo caso, in qual modo potranno entrare nell'Amministrazione? Per questo titolo di cui all'articolo 5 o per essere già vincitori nell'altro concorso?

V A L S E C C H I , *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Saranno chiamati ad optare per l'uno o per l'altro.

S A M M A R T I N O . Allora aumenta il numero degli idonei utilizzabili.

V A L S E C C H I , *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Non è che con questo provvedimento modifichiamo gli organici. Dalla relazione presentata alla Camera, dove il disegno di legge è stato mandato in prima lettura, risulta che i posti rimasti vuoti per l'esodo volontario sono 15.909. Noi diciamo ventimila perchè, siccome la legge opererà fino al 31 dicembre 1972, è chiaro che nel corso dei prossimi tre anni si renderanno liberi altri posti. È presumibile che i posti liberi saranno complessivamente 21.000 o 22.000; ma certamente, come misura di grandezza, siamo nell'ordine dei 20.000 posti. Io personalmente ritengo che si vada al di là di tale cifra, però è difficile oggi fare una previsione esatta dei posti che si renderanno liberi fino al 1972.

Intendiamoci: si tratta di assunzioni che si riferiscono a posti in organico che si sono resi liberi per una ragione o per l'altra. Per non bandire concorsi al fine di coprire i posti rimasti liberi, diciamo così per vicissitudini normali, con questo disegno di legge provvediamo a tranquillizzare l'Amministrazione per tre anni; ma sempre nell'ambito dell'organico.

S A M M A R T I N O . L'onorevole Ministro praticamente ha anticipato un'altra osservazione che io avevo in animo di formulare.

Ora mi permetto di fare una raccomandazione finale quanto all'assegnazione di questi posti nelle varie regioni del nostro Paese. Conosciamo tutti la tragedia dei lavoratori del Mezzogiorno, destinati per la maggior parte al Nord. È vero che le disposizioni che ella ha dato, signor Ministro, prevedono che i coniugati abbiano titolo preferenziale per essere lasciati nel luogo di residenza o essere allontanati il meno possibile dalle proprie sedi. Ma sono a mia conoscenza casi in cui il conuige è diviso dall'altro da distanze enormi. Controlli lei personalmente, signor Ministro, queste situazioni, ispiri direttamente le regole per risolverle e, quando l'altro coniuge è dipendente di altre Amministrazioni, si metta d'accordo con queste ultime per deciderne il trasferimento. Comunque, signor Ministro, raccomando alla sua attenzione e al suo senso di responsabilità e di dignitoso rispetto di certi principi anche questo problema dei lavoratori coniugati delle Poste ai fini della scelta della sede di residenza.

A B E N A N T E . Il mio sarà un brevissimo intervento perchè noi siamo, purtroppo, nella dura necessità di varare questo provvedimento così com'è. Non è che esso non sia discutibile, ma con le crisi che sono nell'aria noi assumeremmo una grossa responsabilità se non rendessimo definitiva l'approvazione del disegno di legge. Sono cose note. Quindi diventa difficile anche per chi è all'opposizione come noi dover portare avanti in questo momento un discorso sul perfezionamento e miglioramento del provvedimento. Tanto per fare un esempio, poco fa noi ci siamo intrattenuti tutti accoratamente intorno alla questione delle categorie protette; ma leggendo attentamente l'articolo 2, mi è sembrato di capire che all'undicesimo rigo è contenuta una deroga proprio all'attuazione del-

le disposizioni riguardanti le categorie protette. Io faccio appello alla responsabilità di tutti quanti i colleghi per valutare se sia opportuno dare pratica attuazione alla nostra richiesta per le categorie protette, apportando gli emendamenti del caso, o se invece l'interpretazione che io ho dato all'articolo 2 sia sbagliata. Comunque, in proposito sarebbe utile un chiarimento del Ministro. Certo il Parlamento è sovrano nelle sue determinazioni, ma noi dobbiamo tenere anche conto che questo provvedimento è scaturito da lunghe e defatiganti trattative che si sono svolte tra il Ministero e i rappresentanti dei lavoratori, le cui risultanze certamente non ci impegnano ma indubbiamente rappresentano una remora, in rapporto al fatto che coloro che più direttamente sono interessati hanno dato una valutazione globale positiva di esse.

Non è obbligatorio seguire questa strada, ma si tratta di un elemento di valutazione che dobbiamo tenere presente. Siamo d'accordo che questo provvedimento sia varato, però dobbiamo riconoscere (ecco il nocciolo della mia richiesta) che esso nasce da esigenze obiettive, nasce da provvedimenti adottati senza la dovuta oculatezza. Nessuno poteva prevedere quanto è avvenuto a proposito dello sfollamento, e quando dico nessuno cerco di non trasformare il discorso in un discorso parziale o di parte. Nessuno poteva prevedere che quella norma assumesse così vasta estensione e provocasse tutti quei guasti che ha provocato. Anche in questo caso, approvando il provvedimento, non dobbiamo dimenticare il problema di fondo che tutti abbiamo sollevato nelle precedenti riunioni: l'Amministrazione delle poste deve diventare moderna ed efficiente con costi che non pesino sulla collettività. È un discorso organico sull'ammodernamento di quest'Amministrazione che dobbiamo affrontare in una visione globale onde evitare di qui a qualche mese l'insorgere di pressioni settoriali o particolari. Sarà opportuno a questo proposito che siano messi a nostra disposizione tutti gli strumenti opportuni. È una questione che abbiamo sollevata in sede di bilancio e che ancora una volta viene riproposta dalla nostra parte e da altri colleghi, perchè dobbiamo riconoscere che è proprio a causa di quei limiti che avevamo denunciato che ci troviamo in queste condizioni.

Ultima questione è quella riguardante gli appalti; è la questione della ditta Fariello di Napoli. Mi rendo conto delle difficoltà a catena che possono nascerne, ma è anche vero che nel momento in cui approviamo l'assunzione di 20.000 persone dobbiamo porre un limite alla questione del sotto salario, perchè è proprio in essa che si concretizza il dramma degli appalti che ruotano intorno all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e ad altre pubbliche amministrazioni. Si tratta di attività, svolte da intermediari, che si riducono ad una mera prestazioni di manodopera con una retribuzione del capitale, un guadagno, un lucro ottenuti unicamente decurtando i salari dei lavoratori. Sarei grato al Ministro se potesse dare assicurazione alla Commissione che si cercherà di avviare a soluzione questo problema come presupposto di quella visione organica che, nel quadro della riduzione dei costi e dell'ammodernamento auspicati, tagli e recida un bubbone di fronte al quale nessuno è insensibile.

G E N C O . Io sono del parere che il disegno di legge debba essere approvato. Il senatore Abenante ha parlato di dura necessità; io, senza adoperare parole grosse, dico che dobbiamo approvarlo perchè se lo modifichiamo ritornerà alla Camera e chissà ancora per quanto tempo bisognerà attenderlo. Non sono favorevole a quanto detto dal senatore Sammartino in merito agli idonei dei pubblici concorsi perchè si può accettarlo per questo disegno di legge, ma dovrebbe quanto meno essere contenuto nel tempo. Una volta mi premurai di presentare un disegno di legge per l'assunzione in ruolo dei professori idonei dei concorsi a preside e mi furono rivolte numerose proteste da parte dei professori che erano già nell'Amministrazione, e non avevano potuto maturare il limite minimo per partecipare ai concorsi, i quali si preoccupavano che i po-

sti disponibili venissero tutti coperti dagli idonei.

Desidero infine chiedere al Ministro di volerci fornire alcuni chiarimenti sul meccanismo del provvedimento per quanto concerne i posti riservati alle « categorie protette » perchè, se fosse necessario, potremmo anche presentare un disegno di legge di iniziativa parlamentare che riguardi quest'argomento.

B O N A Z Z I . La mia è una brevissima dichiarazione di voto. Mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge con non molto entusiasmo, non tanto per quelle esigenze che sono state già indicate dagli altri colleghi e sulle quali è inutile soffermarsi ancora, ma perchè ritengo che, in fondo, dall'immissione di nuovo personale taluni servizi, è prevedibile, otterranno un certo miglioramento, e poi perchè sono al corrente di rapporti che il Ministro ha avuto con le organizzazioni sindacali. Infine condivido quanto messo in evidenza dal senatore Sammartino circa la possibilità per il personale già nell'Amministrazione di fare qualche passo avanti ed ottenere un avanzamento.

Concludo con una raccomandazione che vuole essere d'appoggio alla richiesta fatta dal senatore Tansini; la possibilità che dovrebbe essere studiata dal Ministro di bandire concorsi pubblici non nazionali ma decentrati quanto meno regionali, è una soluzione che non vi ha dubbio, andrebbe a vantaggio di tutti, non solo dei concorrenti ma anche dell'Amministrazione, perchè i concorsi con un minor numero di concorrenti verrebbero svolti con maggiore serietà ed impegno. Faccio, dunque, mia la proposta del senatore Tansini e prego il Ministro di volerla prendere in seria considerazione anche perchè è valida non solo per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ma per tutti i Ministeri.

P R E S I D E N T E . Desidero esprimere anzitutto la mia soddisfazione per il consenso unanime nei confronti di questo disegno di legge, che è veramente importante.

Quella che mi interessa in particolare è la questione dei sostituti portalettere. In sede di approvazione del bilancio sostenni ancora una volta, così come avevo fatto con il ministro Ferrari-Aggradi, la necessità di porre riparo alla situazione effettivamente aberrante che si era venuta a creare fra i sostituti portalettere, ridotti in una condizione di sottoccupazione. Dissi in quell'occasione che mi risultava che i sostituti portalettere godevano di un reddito medio di venti-trentamila lire al mese, non di più.

Per quanto riguarda le categorie privilegiate, giustamente il collega Abenante ha sottolineato, alla riga 11 dell'articolo 2, l'espressione « in deroga alle vigenti norme concernenti riserva ed accantonamenti di posti ». Io affermo tuttavia che questo non rappresenta un impedimento, onorevole Ministro. Comprendo la necessità per le Poste di avere ventimila elementi validi, e con l'odierna legge glieli forniamo; mi permetto tuttavia di chiedere al Ministro: quando nel 1971 o nel 1972 avrà fatto il conto globale dei 160 mila dipendenti, si troverà o no scoperto? Sarà obbligato o no a rispettare le categorie protette?

Io sono dell'avviso che il Ministero non potrà sottrarsi al suo dovere, che gli proviene da una legge generale, mentre questa è una norma particolare.

Ciò detto, desidero due chiarimenti dal Ministro: primo, mi risulta che le assunzioni sono già cominciate, per cui vorrei conoscere a che punto siamo; secondo, ho avuto personalmente occasione di vedere affissi negli uffici provinciali circolari riguardanti i figli dei dipendenti dell'Amministrazione postale per i quali si prospetta, una volta esaurita l'assunzione degli idonei, la possibilità di una assunzione. Ritengo che un serio intervento del Ministro presso questi uffici provinciali, tendente a smentire il contenuto delle circolari in questione, probabilmente opera dei sindacati, sarebbe estremamente opportuno.

D E M A T T E I S , *relatore*. Per chiarire ai colleghi Deriu e Sammartino la questione della graduatoria, dirò che l'Ammi-

nistrazione delle poste si è avvalsa di una precisa disposizione di legge, con la quale si spiega l'assunzione di 5.888 unità dichiarate idonee nel concorso a 251 posti; è espressamente detto dalla legge, infatti, che entro un triennio è possibile, ove si verifichino vacanze, chiamare a coprire i posti vacanti il personale dichiarato precedentemente idoneo. La chiamata in base alla graduatoria diventa un'innovazione nel momento in cui si tratta di coprire invece i posti resi indisponibili per il disposto dell'articolo 48 della legge n. 325 del 1968. Così si spiegano anche le chiamate che pare l'Amministrazione delle poste abbia ora fatto, ma che riguardano esclusivamente posti resisi ordinariamente vacanti nell'Amministrazione postale e non già in dipendenza dell'applicazione dell'articolo 48 della citata legge n. 325.

Per il resto non ho che da confermare quanto detto precedentemente e ringraziare per il conforto che è stato dato alla relazione da parte di tutti gli intervenuti, i quali hanno nel complesso espresso un giudizio favorevole sul disegno di legge.

V A L S E C C H I , *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Ringrazio il relatore e quanti sono intervenuti nella discussione per la volontà unanimemente manifestata di voler approvare il disegno di legge. Mi sia consentito tuttavia esprimere qualche considerazione.

Quella di cui ci stiamo occupando è una Azienda che rende servizi, che cerchiamo di realizzare nel modo più corretto possibile. Prima preoccupazione del Ministro è, evidentemente, quella di eliminare i disservizi, ricercandone le cause. Non vi è dubbio che fra queste cause vi è, allo stato attuale, una insufficienza di personale. Oggi come oggi, anche per via delle norme che regolano l'impiego dei dipendenti della Pubblica amministrazione, non c'è dubbio che una delle cause di disservizio, in modo particolare nei grandi centri, è costituita da una certa deficienza di personale, occasionata anche dallo sfollamento recente, che non è — diciamocelo pure chiaro, onorevoli colleghi — sfollamento dei più anziani e meno validi. Dobbiamo avere il coraggio di dire le cose come sono e la verità è che il provvedimento sull'esodo volontario è stato utilizzato soprattutto dagli elementi che, raggiungendo con il beneficio accordato il minimo del pensionamento, hanno lasciato il servizio pubblico perchè erano certi di trovare un altro lavoro. Purtroppo sono rimasti nell'Amministrazione proprio quegli elementi che avrebbero dovuto sfollare, cioè gli anziani ed i malati, che non hanno creduto di andarsene, proprio perchè non avrebbero trovato facilmente un'altra occupazione.

Il risultato che è stato raggiunto col provvedimento sullo sfollamento è in direzione prevalentemente contraria a ciò che si voleva ottenere.

Se noi consideriamo queste cose, che risultano da un'indagine realistica delle vicende interne dell'Amministrazione, allora comprendiamo perfettamente qual è lo spirito del disegno di legge in esame. L'Amministrazione non soltanto è difettosa di elementi in genere, ma è difettosa soprattutto di elementi validi e idonei, giacchè il vecchio personale è rimasto in servizio. È necessario disporre di braccia valide, di persone valide, altrimenti l'Amministrazione renderà i suoi servizi ai cittadini con penosa difficoltà. Dove andiamo a prendere il personale valido di cui l'Amministrazione ha bisogno? Lo andiamo a raccogliere fra quegli elementi dichiarati idonei nei precedenti concorsi. Questo è lo spirito ed il contenuto della legge. Io vi prego di tener presente che l'Azienda deve funzionare e deve servire il popolo italiano: non dobbiamo considerarla come una casa di ricovero. Ho infatti sentito dei discorsi che mi preoccupano. Il parlamentare è eletto per contribuire a servire gli italiani attraverso la legge nel migliore dei modi. È chiaro che questo provvedimento mira a coprire almeno i 16.000 posti vuoti, ma occorre assumere persone valide. Proprio su ciò noi punteremo per dare all'Amministrazione un po' di linfa nuova.

D'altra parte, ho constatato che questa impostazione è da voi tutti apprezzata; e vi vedo consenzienti attorno alle ragioni che sommariamente vado esponendo. I nostri

elettori chiedono allo Stato servizi funzionanti. Vorrei peraltro mettervi sull'avviso di considerare queste norme nel loro giusto carattere di eccezione. Il provvedimento si colloca come una norma d'eccezione, perchè se ad un certo momento dovessimo adottare il principio che i dichiarati idonei in precedenti concorsi hanno diritto a coprire i posti che si rendono successivamente liberi, noi bloccheremmo per lunghi anni l'espletamento di normali concorsi. Praticamente, con l'adozione del criterio dell'assunzione degli idonei ad esaurimento, tutti gli altri cittadini che non avessero avuto la fortuna di partecipare ad un certo concorso, non potrebbero neanche nutrire la speranza di poter un giorno entrare al servizio dell'Amministrazione dello Stato.

Questo, ripeto, è un provvedimento eccezionale, dovuto all'eccezionalità dell'esodo che si è registrato nell'Azienda. C'è stata una legge eccezionale, quella sull'esodo: dobbiamo adesso provvedere ai vuoti verificatisi, con un'altra legge eccezionale. Abbiamo quindi un'eccezionalità in senso negativo ed una eccezionalità in senso positivo.

All'onorevole Bonazzi devo dire che per l'assunzione degli appartenenti alle categorie protette costituisce titolo di preferenza l'aver partecipato ad un concorso e l'essere stato dichiarato idoneo; se quindi un idoneo, ma non immesso in ruolo, fa domanda, avendone titolo, per l'assunzione in una categoria privilegiata, il fatto dell'idoneità ottenuta nel concorso costituisce titolo preferenziale. Ma l'oratore ha anche toccato un aspetto molto interessante, cioè quello dei concorsi regionali. Questa non è materia che riguarda il Ministero delle poste soltanto, ma il pubblico impiego in genere. In merito sono state prospettate delle eccezioni di natura costituzionale.

Certo, i concorsi regionali avrebbero un fondamento ed una loro utilità se fossero limitati ai concorrenti della regione; ma se si svolgono come avviene oggi nel campo della scuola, dove possono concorrere tutti, sicchè si ha chi presenta tre domande per tre giorni diverse, si rischia di ulteriormente appesantire la condizione in cui si trova la Pubblica amministrazione attualmente. E siccome oggi per la conclusione di un concorso per esami a cinquecento, mille, duemila posti occorrono tre anni dato il grande numero dei partecipanti, è chiaro che questa è un'altra ragione che spiega l'eccezionalità del presente provvedimento, inteso a fronteggiare le occorrenze immediate dell'Amministrazione. Comunque, per quanto riguarda il problema della regionalizzazione dei concorsi, secondo me, occorre vedere fin dove e fin quando se ne possa limitare la partecipazione, altrimenti giungeremmo solo alla moltiplicazione del numero dei partecipanti.

Ci sono materie per le quali si demanderà la competenza alle regioni; ma difficilmente, in un settore così universalmente indivisibile, qual è quello dei servizi postali — che a mio avviso non possono essere regionalizzati, salvo modifiche di ordine costituzionale —, potremmo arrivare ad introdurre tipi di concorsi che, lo capisco bene, rispondono non solo ad un'esigenza di opportuna sistemazione del personale, ma anche ad un'aspirazione di tranquillità dell'Amministrazione.

Il collega Sammartino ha ragione quando dice che bisogna esaminare con attenzione i problemi delle destinazioni e dei trasferimenti del personale. L'Amministrazione questo fa quando e come può. Sapete che sono le stesse direzioni provinciali che in parte — fino al grado settimo — propongono i trasferimenti per avvicinare i dipendenti coniugati alle proprie famiglie, non appena se ne presenti la possibilità. Ma purtroppo certe situazioni incresciose dipendono dal fatto che ai concorsi partecipano in stragrande maggioranza elementi del Sud e in misura molto inferiore elementi del Nord. A questo aggiungasi il processo di trasformazione in atto nel nostro Paese per cui mentre si popolano alcune zone, se ne spopolano altre. Tutto ciò porta ad avere una continua e crescente necessità di allargare i servizi al Nord, servendoci di personale che siamo costretti a spostare dal Sud al Nord, con tutte le conseguenze ben risapute.

Ne conseguono motivi di preoccupazione e alle volte di dramma all'interno delle fa-

miglie; ma anche di instabilità, di travaglio e di difficoltà nell'Azienda la quale sa bene che è meglio servita quando il proprio personale si sente soddisfatto.

Se potessi, quindi, l'impostazione che vorrei dare sarebbe quella di rendere meno angosciose certe situazioni del personale e di favorirne una più equilibrata sistemazione. Ma lo stesso Ministro è vittima della situazione, la quale presenta ancora una notevole esigenza di trasferire al Nord personale reclutato nelle zone meridionali.

Le pressioni che vengono esercitate in ogni modo sul Ministro, sui Sottosegretari, sui funzionari, anche attraverso i vostri interventi sono tali per cui l'Amministrazione ha dovuto decidersi a far sottoscrivere un documento ai vincitori dei concorsi (che non sarebbe necessario perchè, se uno concorre per un pubblico impiego, deve comunque accettare qualsiasi destinazione) che li impegna, almeno per cinque anni, a restare nella sede loro assegnata. E succede che tutti firmano il documento, facendo il solito ragionamento: intanto accetto, poi troverò il modo di rimediare per il meglio. Dopo pochi mesi, infatti, incomincia la tormentosa sequenza delle pressioni: interviene l'amico, il notabile, tutti quelli che possono vantare o millantano qualche autorità. Si arriva addirittura a creare la lite nelle famiglie dei Ministri, a tormentarne le mogli (cito un caso che per fortuna non riguarda il sottoscritto, ma che risponde alla realtà), pur di ottenere il trasferimento nella sede ambita.

Allora io dico: si fa tutto quello che si può. Ma vi sono situazioni difficili da superare, perchè non sempre è possibile conciliare l'esigenza della tranquillità familiare del personale con quelle dell'efficienza dell'Amministrazione.

D E R I U . È necessario l'inciso all'articolo 2: « ed in deroga alle vigenti norme concernenti . . . »?

V A L S E C C H I , *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Dal momento che sorge un dubbio interpretativo da parte vostra, l'inciso lo risolve. Il senso, infatti, è questo: il personale che viene assunto in deroga alle vigenti norme concernenti riserva ed accantonamenti di posti deve essere formato da elementi perfettamente validi; nel contempo esso viene a costituire il *plafond* per la determinazione delle aliquote delle categorie privilegiate.

D E R I U . La legge che stabilisce particolari tutele per determinate categorie dispone anche che le aliquote debbono essere extra. Quindi il parametro che viene assunto per calcolare tali aliquote è il numero del personale effettivamente in servizio. La deroga qui prevista perciò non ha senso.

A B E N A N T E . Il signor Ministro ha detto: contestualmente all'assunzione di queste 20.000 persone valide, in relazione alle graduatorie o alle preferenze con cui vengono utilizzate le categorie protette, abbiamo un aumento del *plafond* in riferimento al quale scatta la legge generale sul collocamento.

D E R I U . Il Ministro esprime una speranza!

A B E N A N T E . Il Ministro non esprime soltanto speranze.

D E R I U . È proprio importante, ripeto, l'inciso contenuto nell'articolo 2? Nelle assunzioni del personale, sulla base del numero globale che viene assunto come parametro, vengono computate le percentuali delle categorie protette. Se così stanno le cose, l'inciso non ha senso.

V A L S E C C H I , *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Se non avessimo voluto ricorrere ad uno strumento eccezionale, avremmo dovuto dire: il fabbisogno dell'Amministrazione è di 15.000 elementi; mettiamo a concorso 15.000 posti e vi concorrano tutti quelli che hanno diritto e che si trovano nelle condizioni richieste. Qui non c'entra il discorso degli invalidi o delle categorie privilegiate.

Se non approvassimo questa deroga sorgerebbe il problema: 15.000 sono compren-

sivi o no dei privilegiati? E allora: debbo assumere i 15.000, meno le percentuali riservate? No! Quello che intendiamo fare è di procedere alle assunzioni come se si trattasse di assumere personale per concorso. Al di fuori rimangono le percentuali, che si applicano sul *plafond.*

A B E N A N T E . La dichiarazione del Ministro mi soddisfa.

V A L S E C C H I , *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Comunque bisogna tener conto sempre di alcune cose; io non so chi abbia emanato quella circolare, non certo il Ministro, perchè ne sono venuto a conoscenza adesso; però quella circolare non fa che presentare la proposta che fu condensata in un emendamento respinto alla Camera. Quest'emendamento tendeva ad introdurre un certo numero di posti riservati agli orfani dei dipendenti dell'Amministrazione postale e la Camera, nella sua Commissione affari costituzionali, in quella del bilancio e poi in quella di merito, ritenne di respingere questo *jus principis,* che stabiliva un diritto di successione. Io penso che si sia voluto riprendere in qualche modo il contenuto di quell'emendamento parlamentare per riportarlo altrove in discussione, nonostante la pronuncia negativa dell'altro ramo del Parlamento.

Circa la questione sollevata dal collega Abenante, vorrei dire che essa è estremamente particolare e non penso che oggi possa essere votata, se non sotto il profilo del giudizio sulla responsabilità con la quale il Ministro, che deve applicare la legge, si sforza di applicarla. Siamo davanti alla questione degli appalti di servizi. Vi sono certi servizi che non possono essere fatti — in ossequio al principio dell'economicità, che deve essere sempre presente agli occhi dell'amministratore — se non attraverso il sistema degli appalti. E la questione che ha posto il senatore Abenante si riferisce proprio all'appalto di caricamento e di scaricamento delle navi. Mi sono trovato davanti a questo problema napoletano in ottobre, quando l'appaltatore non volle rinnovare l'incarico. Allora non potei fare altro che applicare la legge; è cioè assumere i caricatori per un periodo di 90 giorni facendoli continuare a lavorare alle dipendenze dell'Amministrazione. La legge detta il termine di 90 giorni e l'interruzione di altri 180 e il Ministro deve applicarla. Ora i 90 giorni sono trascorsi e si chiede il rinnovo della nomina per altri 90 giorni.

D E R I U . Di sotterfugi ce ne sono tanti, però bisogna anche valutare la situazione sul piano nazionale.

V A L S E C C H I , *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Certo studierò attentamente la cosa alla luce delle situazioni contingenti; ma in effetti non potrò non tener conto di quanto succede in tutto il resto d'Italia. Ho una certa responsabilità amministrativa di cui devo rendere conto, oltre che all'Amministrazione stessa, al Parlamento e al Governo. Ho abbastanza rispetto del mio compito e di me stesso — e il mio compito è quello di fare applicare la legge — per non mancare a questo dovere.

Che cosa volete che sia, per un'Amministrazione che liquida 160.000 stipendi al mese, il problema di occupare queste persone per 90 giorni? Sarei davvero meschino se dovessi fare una questione personale contro pochi lavoratori. È evidente, quindi, che la preoccupazione del Ministro è quella di seguire e rispettare la legge e niente altro. Certamente io guarderò le cose nel migliore dei modi e cercherò di trovare, appena possibile, una via d'uscita.

A B E N A N T E . Confido in questa sua dichiarazione di guardare con la migliore predisposizione la situazione.

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati due ordini del giorno. Do lettura del primo, presentato dai senatori Abenante, Aimoni, Raia, Fabretti, Bonazzi e Maderchi:

« La 7ª Commissione permanente del Senato,

atteso che il perdurare di appalti nella Amministrazione delle poste è in contrasto con le leggi vigenti,

impegna il Governo a provvedere perchè tutti i servizi postali siano svolti da personale con regolare rapporto d'impiego, eliminando appalti e altre forme anomale di rapporto di impiego ».

V A L S E C C H I , *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Non lo posso accettare e già ho detto chiaramente il perchè. Bisogna decidere: o volete che il servizio sia reso in Italia in forma decisamente migliore, anche dal punto di vista dell'economicità, e allora il sistema degli appalti è un sistema necessario; o non si fa questo e allora cambiano, lo capite, molte cose. Questa Amministrazione presenta e presenterà dei bilanci in crescente disavanzo, per cui gli italiani ancora una volta si troveranno di fronte ad altri passivi . . .

M A D E R C H I . Lo credo bene, si tratta di servizi!

V A L S E C C H I , *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* E chi dice che i servizi debbano essere passivi per forza? Possono anche essere alla pari! In tutta Europa i servizi postali si avvalgono di appalti per taluni servizi; noi abbiamo in Italia alcuni piccoli centri, con poche centinaia di abitanti, dove il personale, diciamolo chiaramente e francamente, lavora per poche ore al giorno, se non alla settimana; e questo personale, per effetto delle leggi del Parlamento, è entrato a far parte dei ruoli amministrativi. È gente pagata per lavorare due o tre ore al giorno al massimo e non certo per colpa sua, ma proprio perchè non c'è lavoro! Ci sono uffici postali dove arrivano pochissime lettere alla settimana, ma lì c'è il funzionrio dello Stato a stipendio pieno. Ciò non è economico per il Paese!

Una volta questi servizi erano appaltati, magari male, ma erano appaltati. Ora la situazione è quella che è, ci troviamo con un aggravio di personale che lavora poche ore al giorno, sì, ma è pagato per tutta la giornata. L'unico modo di conservare l'economicità di certi servizi, e non parlo soltanto di quelli postali, ma anche di quelli di altre amministrazioni, è quello di ricorrere agli appalti. Certo, si può anche concepire uno Stato che svolga direttamente tutti i compiti connessi a tutti i servizi; ma allora non è più concepibile come Stato che fa risparmio pubblico per creare investimenti; avremmo uno Stato esecutore e pagatore di servizi.

A B E N A N T E . Ma che colpa hanno in tutto questo i lavoratori in appalto?

M A D E R C H I . Il discorso non è accettabile in quanto non è esatto che la Amministrazione debba ricorrere al lavoro di altri. Vi ricorre quando non è in grado di assolvere alle normali esigenze.

V A L S E C C H I , *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Tutte le aziende hanno bisogno di accollare ad altri dei servizi o del lavoro.

Il carico postale arriva al centro principale, per esempio, di una vallata; dopo di che la distribuzione in tutti i paesi vicini avviene a mezzo delle autocorriere, che svolgono un servizio in appalto particolarmente efficiente nelle zone montagnose non raggiungibili con altri mezzi.

E voi vorreste, onorevoli senatori, che questo servizio in appalto venisse revocato? Ma vi rendete conto di quanto verrebbe a costare di più all'Amministrazione? Tanto per citare una cifra, vi dirò infatti che le convenzioni con le autocorriere sono circa 4.000!

A B E N A N T E . È necessario che la Amministrazione si attrezzi per soddisfare queste esigenze.

V A L S E C C H I , *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Ripeto, il costo sarebbe enorme per il pagamento del personale da adibire al servizio e per l'acquisto degli automezzi necessari.

M A D E R C H I . Esamineremo nuovamente questo problema in un'apposita seduta; sia comunque ben chiaro, onorevole Ministro, che il principio da cui ella parte

— e che dalle sue parole appare scontato — per noi non è affatto tale.

Per questo insistiamo nel nostro ordine del giorno e desideriamo che venga posto ai voti.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare all'esame degli articoli, metto ai voti l'ordine del giorno del quale abbiamo finora discusso, non accettato dal Governo.

(*Non è approvato*).

Do ora lettura del secondo ordine del giorno presentati dai senatori Abenante, Bonazzi ed Avezzano Comes:

« La 7ª Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 978, riguardante " Conferimento di posti in organico nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ";

atteso che da tempo le categorie protette attendono di poter trovare un'occupazione nei ruoli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

considerato che è dovere della Pubblica amministrazione applicare integralmente la legge di tutela di queste categorie,

impegna il Governo affinchè, nell'applicazione delle disposizioni della nuova legge, siano interamente rispettate le percentuali di assunzioni delle categorie predette ».

V A L S E C C H I , *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Pregherei di ritirare tale ordine del giorno, poichè il Governo deve rispettare e rispetta gli obblighi derivanti da disposizioni di legge. Inoltre, ritengo di aver dato in precedenza sufficienti assicurazioni circa le percentuali di assunzioni previste per le categorie protette.

A B E N A N T E . Con il nostro ordine del giorno intendiamo, per l'appunto, rafforzare le dichiarazioni dell'onorevole Ministro; comunque, accolgo l'invito e non insisto per la votazione dell'ordine del giorno stesso.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, dei quali do lettura:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 48 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è sostituito dal seguente:

« La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai ruoli di cui alle tabelle *F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T* e *U* dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed ai ruoli del personale degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè ai ruoli del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

(*E approvato*).

Art. 2.

I posti di organico dei ruoli di cui alle tabelle *F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T* e *U* dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1972, nonchè quelli lasciati vacanti dal personale cessato dall'impiego in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, possono essere conferiti per risulta, fatta salva la riserva di cui al successivo articolo 3, ed in deroga alle vigenti norme concernenti riserva ed accantonamenti di posti, entro il 30 giugno 1973, nella qualifica iniziale del ruolo di cui alle tabelle *G, H, I, M, N, O, P, Q, R, S, T* e *U* del predetto allegato I alla legge 31 dicembre 1961, numero 1406, agli idonei dei concorsi per l'accesso ai ruoli medesimi, espletati in data non anteriore al 1° gennaio 1968 o in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

(*È approvato*).

Art. 3.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno banditi i seguenti concorsi:

1) concorso per titoli ed esami a 1.000 posti di ufficiale di terza classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato agli impiegati dei ruoli della carriera ausiliaria della stessa Amministrazione muniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

2) concorso per titoli ed esami a 70 posti di ufficiale telefonico di terza classe nel ruolo organico della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, riservato agli impiegati dei ruoli della carriera ausiliaria della stessa Azienda muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età. I vincitori dei predetti concorsi sono esonerati dal periodo di prova.

(*È approvato*).

Art. 4.

Fermo restando il disposto dell'articolo 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325, per il conferimento di mansioni esecutive presso gli uffici locali, i posti di organico dei ruoli del personale di concetto ed esecutivo degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1972, nonchè quelli lasciati vacanti dal personale cessato dall'impiego in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, possono essere conferiti per risulta, entro il 30 giugno 1973, nella qualifica iniziale del ruolo del personale esecutivo degli uffici locali:

*a*) nella misura dell'ottanta per cento agli idonei del concorso a 251 posti di ufficiale di terza classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, bandito con decreto ministeriale del 25 agosto 1965, secondo l'ordine della graduatoria;

*b*) nella misura del venti per cento agli idonei del concorso per titoli ed esami a 258 posti di ufficiale di terza classe in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, bandito con decreto ministeriale del 1° giugno 1968, secondo l'ordine della graduatoria.

I posti della carriera ausiliaria degli uffici locali che si renderanno disponibili a seguito della nomina nella carriera esecutiva degli idonei del concorso previsto dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 259, potranno essere conferiti agli idonei del concorso previsto dal successivo articolo 12 della stessa legge.

(*È approvato*).

Art. 5.

I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria del personale degli uffici locali fino al 31 dicembre 1972, esclusi quelli spettanti agli aventi titolo ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 12 marzo 1968, n. 259, saranno conferiti, entro il limite dell'80 per cento, mediante concorso per titoli riservato a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti nell'elenco dei sostituti di cui all'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ed alla data medesima abbiano prestato servizio, anche non continuativo, per almeno sei mesi.

Ai fini dell'ammissione al concorso gli aspiranti devono possedere tutti i requisiti prescritti per l'accesso alla carriera ausiliaria degli uffici locali, ad eccezione di quello dell'età.

(*È approvato*).

Art. 6.

Ferma restando la riserva di cui al precedente articolo 3, comma primo, numero 2), è in facoltà del Ministro delle poste e delle

telecomunicazioni di provvedere, in tutto o in parte e in deroga alle vigenti disposizioni concernenti riserve ed accantonamenti, alla copertura dei posti di organico dei ruoli di cui alle tabelle *G, H, N* e *P* dell'allegato I alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1972, nonchè di quelli lasciati vacanti, nei ruoli stessi, da personale cessato dall'impiego in attuazione delle disposizioni contenute nello articolo 47 della legge 12 marzo 1968, n. 325, mediante l'assunzione nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle tabelle *H, N* e *P*, dell'allegato I alla stessa legge 18 febbraio 1963, n. 81, di idonei dei concorsi per l'accesso, rispettivamente, ai ruoli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alle tabelle *M, S* e *U* dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, espletati in data non anteriore al 1° gennaio 1968 o in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè, per lo stesso ruolo della carriera esecutiva degli ufficiali telefonici, di idonei del concorso a 251 posti di ufficiale di terza classe degli uffici locali bandito con decreto ministeriale del 25 agosto 1965. L'assunzione è disposta secondo l'ordine della graduatoria dei rispettivi concorsi.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il disposto di cui all'articolo 5 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativo alla valutazione del servizio di commutazione, si intende esteso anche al personale maschile addetto al servizio medesimo, nonchè al personale esecutivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni applicato a mansioni di radiotelegrafista e radiotelefonista.

(*È approvato*).

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500 milioni per l'anno 1969, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvede con l'imputazione dell'onere medesimo ai capitoli n. 101, per lire 2.000 milioni, e n. 108, per lire 500 milioni, del proprio stato di previsione della spesa per l'anno stesso.

Agli oneri per l'anno 1970, valutati in lire 15.300 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 2.400 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 324 e n. 354, rispettivamente, degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a superare per il 1969 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie » (985)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a superare per il 1969 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

G E N C O , *relatore*. Onorevoli senatori, poche parole sono sufficienti per illustrare il disegno di legge in esame, reso necessario

dagli stessi motivi che hanno determinato il precedente.

Per assicurare la speditezza dei servizi ci si deve necessariamente avvalere di prestazioni straordinarie, ma la legge 5 giugno 1965, n. 749, blocca attualmente entro i limiti di un certo *plafond* di spesa i fondi da destinare a tale scopo.

Si è reso pertanto necessario il presente provvedimento, con il quale l'Amministrazione delle poste e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare, per l'esercizio 1969, i limiti di spesa relativa alle prestazioni straordinarie, rispettivamente, nella misura massima di lire 4.700 milioni e di lire 400 milioni.

Non credo di dover aggiungere altro se non invitare gli onorevoli colleghi ad approvarlo.

V A L S E C C H I , *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Il Governo si associa alle considerazioni dell'onorevole relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, dei quali do lettura:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate a superare — nell'esercizio 1969 — i limiti di spesa annua relativa alle prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, dal personale dipendente, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni, rispettivamente, nella misura massima di lire 4.700 milioni e di lire 400 milioni.

(*È approvato*).

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte con riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa per l'anno 1969: capitolo n. 101 (fino a lire 3.200 milioni), capitolo n. 108 (fino a lire 1.500 milioni) e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 101 del proprio stato di previsione della spesa per lo stesso anno (fino a lire 400 milioni).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zannier: « Norme per gli appalti di opere pubbliche mediante esperimento di gara con offerte in aumento » (893)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Zannier: « Norme per gli appalti di opere pubbliche mediante esperimento di gara con offerte in aumento ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

G E N C O , *relatore.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo poichè voi tutti ricorderete l'ampia discussione svoltasi in sede referente il 9 gennaio scorso su questo disegno di legge.

In quella occasione furono formulate numerose osservazioni, specie dal senatore Maderchi; inoltre furono presentati dal senatore Zannier, firmatario del disegno di legge, emendamenti tendenti a superare, tra l'altro, il problema della copertura finanziaria; su tali emendamenti la Commissione finanze e tesoro si è espressa favorevolmente.

Questi emendamenti il relatore fa suoi, ripromettendosi, se necessario, in sede di discussione dei singoli articoli, di illustrarli diffusamente.

Detto questo, non mi resta che invitare gli onorevoli senatori ad approvare il disegno di legge con le modifiche che, del resto, sono già a tutti note.

A L E S S A N D R I N I , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Onorevoli senatori, come avevo promesso nella scorsa seduta, vi ho portato la circolare del Ministro dei lavori pubblici nella quale si stabilisce il numero minimo delle ditte che devono partecipare alle gare di appalto e la metto a vostra disposizione. Le disposizioni vennero emanate nel 1962 e prevedevano che fossero invitate alle gare un minimo di 30 ditte. La circolare si preoccupa anche che le imprese invitate non siano tutte della medesima località.

Per quanto concerne la diserzione delle gare, posso fornirvi alcuni dati relativi alla applicazione della legge 28 luglio 1967, numero 641, riguardante l'edilizia scolastica e riferiti al secondo semestre del 1969.

Vi sono nel Paese zone dove le gare non sono andate deserte; si tratta in modo particolare delle regioni meridionali. Nell'ambito del Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli su 136 gare effettuate solo 7 sono state disertate, mentre in quello di Roma nessuna gara è andata deserta su 25 gare effettuate. Vi sono però Provveditorati — uno è il Magistrato alle acque di Venezia — dove su 89 gare effettuate, sempre nel secondo semestre del 1969, ben 43 sono andate deserte. In Lombardia ne sono andate deserte 24 su 102; in Emilia 23 su 80.

Per una più completa documentazione, posso mettere a disposizione degli onorevoli senatori che desiderano conoscerli i dati delle singole province. Ripeto, sono notizie riguardanti l'edilizia scolastica, settore nel quale è stato fatto il maggior numero di gare di appalto nel secondo semestre 1969.

Z A N N I E R . Proprio oggi ho avuto occasione di parlare con il Direttore dell'Istituto autonomo delle case popolari di Bologna, il quale mi ha detto che ha ben 3 miliardi di opere andate deserte nel campo dell'edilizia economica popolare.

A L E S S A N D R I N I , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Come ho detto, mi sono limitato a fornirvi elementi di giudizio riguardanti l'edilizia scolastica perchè il settore offre esempi più numerosi ed omogenei rispetto a quello dell'edilizia economica popolare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le gare per l'aggiudicazione di lavori a totale carico dello Stato od eseguiti con il contributo od il concorso dello Stato, esperite nei modi previsti dall'articolo 73, lettere *b*) e *c*) del regio decreto 23 maggio 1924, numero 827, e dall'articolo 2 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, ed andate deserte, possono essere rinnovate con ammissione di offerte in aumento.

Le nuove gare sono esperite entro 60 giorni da quelle andate deserte o dall'entrata in vigore della presente legge se l'esperimento sia avvenuto in data precedente.

Il limite massimo di aumento che non deve essere oltrepassato per potersi procedere all'aggiudicazione è indicato in una scheda segreta, nei modi previsti dagli articoli 75 e 76 del regio decreto 23 maggio 1924, numero 827.

L'aggiudicazione è effettuata a favore dell'impresa che abbia offerto l'aumento minore.

A queste articolo è stato presentato dal senatore Zannier un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, la parola « 2 » con l'altra « 5 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Ancora a questo articolo è stato presentato dal senatore Zannier un emendamento

tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le nuove gare sono espletate entro 60 giorni da quelle andate deserte o dall'entrata in vigore della presente legge se la gara andata deserta sia stata espletata in data precedente ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per i lavori a totale carico dello Stato, la Amministrazione che abbia rinnovato la gara ai sensi dell'articolo 1, integra con apposito provvedimento, la somma inizialmente stabilita per l'esecuzione dei lavori in misura corrispondente alla percentuale di aumento offerta dall'impresa aggiudicataria.

L'integrazione è effettuata anche quando la maggiore spesa non risulti coperta dagli stanziamenti iscritti per i lavori appaltati allo stato di previsione della spesa dell'Amministrazione committente per l'anno finanziario nel quale è espletata la gara in aumento.

Le somme che, al termine dell'esercizio, risulteranno eccedenti rispetto agli stanziamenti sono iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero competente per il successivo anno finanziario.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Zannier un emendamento tendente ad inserire, al primo comma, dopo le parole « integra con apposito provvedimento », le altre « entro i limiti degli stanziamenti di bilancio ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il senatore Zannier, inoltre, propone, sempre a questo articolo, un emendamento tendente a sostituire i commi secondo e terzo con i seguenti:

« I provvedimenti di integrazione previsti nel primo comma saranno impegnati nell'esercizio di competenza e, qualora le disponibilità di bilancio non lo consentano, a carico del corrispondente capitolo di spesa dell'esercizio successivo.

La facoltà di cui al precedente comma si applica per le gare in aumento espletate fino al 31 dicembre 1970 e gli impegni a carico dell'esercizio successivo non possono superare il 15 per cento dello stanziamento di competenza dell'anno 1979 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 3.

Quando i lavori il cui appalto sia stato aggiudicato a seguito di gara con aumento dell'offerta debbano essere effettuati con il concorso o con il contributo dello Stato, il concorso od il contributo è esteso, con apposito provvedimento, all'importo della spesa aggiuntiva derivante dall'offerta della impresa aggiudicataria.

Per ottenere la concessione del concorso o del contributo integrativo, l'ente appaltante invia all'Amministrazione competente, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, domanda per l'integrazione di finanziamento allegandovi il processo verbale della gara andata deserta, il processo verbale dell'aggiudicazione in aumento e l'aggiornamento globale della perizia di spesa.

Al maggior onere derivante dalla concessione del concorso o del contributo integrativo si provvede con gli stanziamenti dell'esercizio in corso alla data del provvedimento previsto dal primo comma del presente articolo o, quando gli stanziamenti risultino insufficienti, con iscrizione della somma eccedente nello stato di previsione

della spesa dell'Amministrazione concedente per il successivo anno finanziario.

Per le opere finanziate con mutuo della Cassa depositi e prestiti, la concessione del contributo o del concorso integrativo comporta l'adeguamento del mutuo.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Zannier un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole « con apposito provvedimento » con le altre « entro i limiti degli stanziamenti di bilancio ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Sempre del senatore Zannier è stato presentato un altro emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, i seguenti:

« I provvedimenti di integrazione del concorso o contributo dello Stato previsti nel primo comma saranno impegnati nell'esercizio di competenza e, qualora le disponibilità di bilancio non lo consentano, a carico del corrispondente capitolo di spesa dell'esercizio successivo.

La facoltà di cui al precedente comma si applica per le gare in aumento espletate fino al 31 dicembre 1970 e gli impegni a carico dell'esercizio successivo non possono superare il 15 per cento dello stanziamento di competenza dell'anno 1970 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Ancora dal senatore Zannier è stato presentato un'altro emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, la parola « domanda » con le parole « la richiesta ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

All'articolo 3, infine, è stato presentato dal senatore Zannier un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

È stato poi presentato dal senatore Zannier un articolo aggiuntivo 3-*bis* del seguente tenore:

« Alle gare per l'aggiudicazione dei lavori indicati nel primo comma dell'articolo 1 debbono essere invitate non meno di 15 imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori, per le categorie ed importi richiesti per essere ammesse a concorrere, se l'importo a base di appalto non supera i 500 milioni e non meno di 20 per importi superiori.

Qualora si tratti di gara rinnovata, con ammissione di offerte in aumento, il numero delle imprese invitate alla gara andata deserta deve essere integrato con almeno un terzo di altre imprese non invitate precedentemente.

Ove il numero delle imprese iscritte non consenta la applicazione delle norme di cui ai precedenti commi, l'invito è esteso a tutte le imprese in possesso dei requisiti richiesti.

Alle gare per l'aggiudicazione di lavori i cui importi consentono la partecipazione di imprese artigiane dovranno essere invitate almeno 15 imprese artigiane iscritte alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ».

A L E S S A N D R I N I , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Sarei dell'avviso di portare il numero delle ditte da 20 a 21 perchè il 21 è divisibile per tre. E questo perchè non vorrei che qualcuno sollevasse delle obiezioni.

Z A N N I E R . Non mi pare che sia un discorso molto valido quello di mettere 21 in una legge al posto del 20.

A L E S S A N D R I N I , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Se non siete d'accordo non insisto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3-*bis* proposto dal senatore Zannier.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche » (1012)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

T A N S I N I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto chiedere scusa per la brevità della mia relazione perchè il provvedimento mi è stato consegnato soltanto ieri e quindi non ho avuto molto tempo a disposizione. Tuttavia le ragioni che si possono addurre per la sua approvazione sono le medesime che sono state vagliate e discusse per il provvedimento precedente.

In seguito al progressivo aumento dei costi della manodopera e dei materiali verificatosi in particolare fino ai primi mesi del 1969 la situazione degli appalti delle opere pubbliche è andata vieppiù aggravandosi, tanto che negli ultimi periodi le gare sono andate deserte.

L'esame della situazione, specie per quanto riguarda il riscontrato fenomeno della diserzione dei pubblici appalti, ha confermato che l'attuale sistema per la revisione dei prezzi contrattuali è tale da non garantire alle imprese la copertura di oneri spesso imprevedibili.

In particolare, nel settore della manodopera, hanno inciso fenomeni di natura salariale i cui riflessi economici hanno, in molti casi da soli, superato l'aliquota del 20 per cento convenuta sotto il titolo generale di alea contrattuale dal 1° gennaio 1970.

Per quanto riguarda i materiali da costruzione, improvvisi aumenti hanno fatto registrare il ferro, i laterizi e tutti gli altri materiali di uso nelle prime fasi del processo edilizio: per alcuni di essi si segnalano punte di aumento fino al 100 per cento, mentre per il ferro da cemento armato sono state lamentate difficoltà di approvvigionamento o situazioni di vera e propria irreperibilità. Tutto ciò è conseguenza anche della nota legge-ponte, che ha portato a concentrare in quest'ultimo anno la richiesta delle licenze edilizie e la concentrazione delle costruzioni, con il conseguente aumento della richiesta di materiali da costruzione e dei relativi prezzi.

La relazione che accompagna il disegno di legge è abbastanza esauriente e si riallaccia, in particolar modo, ad un precedente provvedimento varato in un momento eccezionale per un periodo eccezionale come quello che stiamo attraversando, nel quale era prevista la riduzione della quota di rischio a carico dell'appaltatore dal 10 al 5 o al 6 per cento, a seconda dei periodi di esecuzione dei lavori.

Il provvedimento in esame si richiama a quel disegno di legge che vuol riportare l'alea al 5 per cento per consentire di arrivare alla revisione dei prezzi e per poter coprire una vacanza della legge scaduta il 31 dicembre 1968. E proprio agli inizi del 1969 abbiamo avuto la crisi e l'aumento dei prezzi nel settore dell'edilizia: quindi, a maggior ragione dobbiamo tener presente che è necessario un provvedimento di questo genere.

Vi è poi una parte innovativa. L'alea, cioè, parte dall'acquisizione della gara, mentre prima partiva dalla stipula del contratto.

Concludo quindi osservando che il provvedimento interessa particolarmente quelle categorie che maggiormente sono colpite: i consorzi di produzione e lavoro, le cooperative, le imprese artigiane, oltre alle grosse imprese; ma in particolare viene a toccare le piccole entità economiche operanti nell'ambito degli enti locali, le quali già da diverso tempo si lamentano e chiedono al

Parlamento ed agli organi competenti di Governo di poter colmare la lacuna che si è venuta a verificare in un periodo così abnorme e critico per i prezzi. Prego pertanto i colleghi di voler dare il loro voto favorevole al disegno di legge in discussione.

D E M A T T E I S . Sono favorevole al provvedimento.

G E N C O . Da parte mia non ho niente da dire.

M A D E R C H I . Occorrerebbe un discorso piuttosto lungo, perchè se anche la norma è comprensibile e va incontro all'esigenza di consentire una certa rapidità nella esecuzione dei lavori, essa apre tutto il problema dell'andamento dei costi nel nostro Paese e della politica che in questo senso si va seguendo. Quindi il discorso, come dicevo, dovrebbe essere molto vasto ed impegnativo, e bisognerà un giorno affrontarlo.

Certo, la linea che si sta seguendo e che è quella di provvedere con i soliti mezzi ad una situazione la quale richiederebbe invece ben altro mi pare non possa portare ai benefici che si potrebbero raggiungere dopo un attento esame di tutta la situazione. È necessaria l'adozione di una linea diversa, di una particolare attenzione in questo settore, che si interessa non solo dell'esecuzione di opere pubbliche ma, contemporaneamente, anche della vita di parecchie aziende e dell'attività di un numero cospicuo di lavoratori; il che rappresenta indubbiamente un problema assai vasto.

Mi sembra che nel provvedimento si proponga un periodo determinato. Io riterrei molto opportuno, prima ancora che questa disposizione abbia a terminare la sua efficacia, permettere alla Commissione di esaminare tutta la materia per vedere come debba essere affrontato l'intero problema degli appalti per l'esecuzione di opere pubbliche in una situazione che certo non è più quella di prima.

T A N S I N I , *relatore.* Faccio mie le considerazioni del collega Maderchi.

A L E S S A N D R I N I , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* L'onorevole relatore con la sua dettagliata e chiara esposizione ha ulteriormente contribuito ad allargare l'orizzonte, già ampio, della lunga relazione che accompagna il disegno di legge. Il provvedimento non è nato da una improvvisazione, ma rappresenta il frutto dei lavori di una commissione specializzata istituita il 1° luglio 1969.

Una commissione di studio, costituita per controllare l'andamento dei costi del mercato edilizio, aveva già da qualche tempo messo in rilievo che talune materie prime, come il ferro, i laterizi, il cemento, eccetera, avevano subìto delle lievitazioni sensibili. Si erano rilevate anche preoccupanti variazioni in aumento nelle retribuzioni delle maestranze edili: basti pensare — senza tener conto dei recenti rinnovi dei contratti di settore — a taluni miglioramenti di carattere previdenziale che hanno determinato un ritocco dei contributi, alla eliminazione delle fasce zonali, per rendersi conto che qualche cosa era avvenuta sul piano dei costi della manodopera, per cui il rinnovo delle norme in precedenza emanate per la revisione dei prezzi in edilizia si imponeva.

Il Governo, di conseguenza, non ha potuto fare a meno di accogliere le istanze che si levavano dal Paese, soprattutto dalle piccole e medie imprese non escluse le cooperative di produzione. Anche di recente sono stato sollecitato dai dirigenti di cooperative che svolgono la loro attività nel settore edilizio affinchè caldeggiassi una tempestiva approvazione del disegno di legge in discussione. Quindi, per venire incontro ad esigenze obiettive, pur non nascondendomi le difficoltà e i pericoli ai quali ha accennato l'onorevole senatore Maderchi, mi faccio interprete delle istanze avanzate chiedendo l'approvazione del provvedimento.

Prima di concludere i nostri lavori, mi sia permesso di rivolgere una parola di ringraziamento ai componenti della Commissione per il loro fattivo e sereno apporto al dibattito.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per tutti i lavori appaltati, concessi o affidati prima dell'entrata in vigore della presente legge, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con la legge 9 maggio 1950, n. 329, è ammessa, per la parte di lavori eseguita dal 1° gennaio 1969 fino all'ultimazione, quando l'Amministrazione riconosca che il costo relativo a tale parte è aumentato o dominuito in misura superiore al 5 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti, intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta.

Sono fatte salve le precedenti disposizioni per la parte di lavori eseguita fino al 31 dicembre 1968.

Quando manchi una precedente domanda di revisione, la stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, o entro la data della firma del certificato di collaudo, se questa avvenga successivamente al predetto termine di tre mesi.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per i lavori appaltati, concessi o affidati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, è ammessa, per tutta la durata dell'esecuzione e fino all'ultimazione dei lavori, quando la Amministrazione riconosca che il costo complessivo dell'opera è aumentato o diminuito in misura superiore al 5 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti, intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le norme dei precedenti articoli si applicano a tutte le amministrazioni o aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, esclusa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, agli enti locali ed agli altri enti pubblici, comprese le amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481.

(*È approvato*).

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli di bilancio relativi ai lavori oggetto della revisione.

A tal fine la quota a disposizione per imprevisti, determinata in sede di progettazione ai sensi delle norme vigenti, deve essere incrementata in misura adeguata ai possibili oneri derivanti dalla revisione dei prezzi.

(*È approvato*).

Art. 5.

Sono fatte salve tutte le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, come modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, della legge 23 ottobre 1963, n. 1481 e della legge 17 febbraio 1968, n. 93, che non siano incompatibili con le norme della presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

*La seduta termina alle ore 13,30.*

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
*Il Direttore delegato per i resoconti stenografici*
DOTT. ENRICO ALFONSI